

## Memoria UIL

### AUDIZIONE

#### **7<sup>a</sup> Commissione permanente Senato Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport**

#### ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”***

#### **Enti Pubblici di Ricerca**

L'art. 1, relativamente al potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca, presenta segnali positivi ma che possono e devono essere rafforzati per segnare un concreto cambio di passo per il sistema della ricerca pubblica.

In tal senso, la riallocazione dei 160 milioni previsti per l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei piani triennali costituisce una prima risposta attesa e, almeno in parte, incoraggiante.

Per rafforzare, tuttavia, davvero questo percorso e renderlo incisivo nel tempo, chiediamo di proseguire con determinazione sulla strada intrapresa, in particolare:

- rendere strutturali le risorse stanziare, affinché non si esauriscano come interventi straordinari, ma diventino una base stabile su cui costruire il futuro della ricerca pubblica;
- prevedere il superamento del precariato attraverso stanziamenti aggiuntivi già dal 2025, mirati ad ampliare le possibilità di stabilizzazione del personale e ad accompagnare gli enti nel rafforzamento degli organici;
- prorogare il termine previsto dal comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, estendendolo fino al 31 dicembre 2024, affinché anche chi ha maturato i requisiti recentemente non resti escluso;
- rendere esigibili le risorse previste all'art. 1, comma 591, della Legge di Bilancio 2025, insieme ai risparmi residui del Piano di Rilancio CNR, per sostenere e cofinanziare le stabilizzazioni;
- intervenire con urgenza sull'impianto normativo del PNRR, per consentire la proroga dei contratti a termine in caso di estensione dei progetti e garantire così la continuità delle attività;
- assicurare un pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei momenti decisionali, riconoscendo il ruolo centrale del confronto nella costruzione di un sistema più giusto e inclusivo.

## **Rafforzamento Ministero dell'università e della ricerca**

La norma di cui all'art. 3, rubricata "Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca" rimane silente sulle molteplici necessità del personale, a partire dalla soluzione al problema della c.d. Bompiani. Fa molto rumore, invece, la creazione di un ulteriore posto di Direttore generale (peraltro, attribuibile oltre il limite percentuale di cui all'art. 19, co. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e l'aumento della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione per un importo pari ad € 150.000 all'anno per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Si rappresenta, peraltro, come tale previsione non si stia oggetto di alcuna informazione alle OO.SS. come avviene di consueto da parte di chi gestisce risorse pubbliche, umane ed economiche e come stabilito all'art. 4, co. 4, CCNL vigente che prevede espressamente l'informativa per gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6, d.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno precedente con indicazione degli importi di eventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun dipendente cessato.

## **Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027**

Per quanto concerne l'art. 5, apprezziamo l'aver previsto la riallocazione dei 150 milioni già assegnati per la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ciò premesso, rappresentiamo la necessità di comprendere i criteri di distribuzione delle risorse sui territori coinvolti. Nonché, segnaliamo, anche alla luce delle forti criticità già riscontrate e per consentire l'utilizzo delle risorse e il correlato conseguimento dei risultati attesi, l'esigenza di individuare, fin da subito, un osservatorio di monitoraggio dei risultati attesi.

## **Policlinici universitari a rischio: il decreto che snatura la missione delle AOU (in particolare dei policlinici ex gestione diretta)**

Con l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, il Governo ha approvato una norma che modifica in modo sostanziale l'assetto delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU),



consentendo l'assunzione di personale non dirigente "per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto", applicando la contrattazione collettiva del comparto Sanità.

Una misura che:

- scardina l'unitarietà funzionale del modello AOU, dove didattica, ricerca, innovazione e assistenza sono integrate e inseparabili, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Costituzionale;
- contraddice l'impianto del D.lgs. 517/99, che istituiva le AOU per garantire una stretta sinergia tra attività sanitaria e finalità accademiche, mediante la programmazione congiunta delle attività assistenziali e formative, nonché attraverso una governance condivisa tra atenei e regioni;
- viola le prerogative della contrattazione collettiva (art. 40 D.lgs. 165/2001) e legittimi comportamenti già riconosciuti illegittimi da giudici amministrativi e civili (es. assunzioni irregolari in Lazio e Campania);
- compromette la funzione accademica delle AOU, favorendone una progressiva sanitarizzazione, piegandole a mere logiche gestionali del SSN e in nocimento alla missione didattica che rivestono studenti e specializzandi.

Tutto ciò distingue le AOU da un presidio del Servizio Sanitario Nazionale e rappresenta la base giuridica e funzionale dell'intero modello formativo della medicina italiana, specialmente per:

- i corsi di laurea in medicina, odontoiatria e professioni sanitarie;
- le scuole di specializzazione in area medica e chirurgica;
- la ricerca traslazionale in campo biomedico.

Tutto questo disarticola il modello dell'azienda integrata che la Corte Costituzionale ha invece sempre riconosciuto come "strutturalmente unitario" e basato sulla inscindibilità/coesistenza funzionale di assistenza, formazione e ricerca.

In questo contesto, è fondamentale sottolineare che la ricerca biomedica moderna è per sua natura multidisciplinare: l'integrazione tra medicina, ingegneria, biologia, informatica e scienze dei materiali è oggi imprescindibile per affrontare le sfide della medicina personalizzata, della diagnostica avanzata e delle terapie innovative. Le AOU rappresentano l'unico ambiente istituzionale in cui tale contaminazione tra saperi può realizzarsi in modo strutturato, grazie alla coesistenza di dipartimenti universitari e strutture cliniche.

Il D.lgs. 517/1999 garantisce l'inscindibilità funzionale tra assistenza, didattica e ricerca non solo per i docenti ma per ogni dipendente universitario, indipendentemente dal ruolo o dal livello di responsabilità. Ogni lavoratore assunto in una AOU – inclusi gli infermieri, così come il personale tecnico-amministrativo o di supporto – contribuisce al funzionamento integrato del sistema universitario-sanitario, rendendo possibile la missione accademica nel suo complesso. La norma in oggetto mina questo principio e apre la strada a contenziosi giuridici e conflitti di competenza, con gravi ricadute sull'operatività delle strutture e sulla qualità della formazione.

Laddove, pertanto, le AOU si trasformassero in strutture sanitarie pure:



- sarebbe messa a forte rischio la funzione tutoriale e accademica che la legge attribuisce ai dipartimenti e ai docenti universitari;
- si formalizzerebbe a tutti gli effetti, in reparti pensati solo per l'efficienza assistenziale e non per la didattica, l'utilizzo degli specializzandi quale forza lavoro "a basso costo";
- si depotenzierebbe l'accesso alla ricerca clinica e traslazionale, componente fondamentale nella formazione del medico specialista;
- si comprometterebbe il valore del titolo di specializzazione, non più garantito da una formazione pienamente accademica e universitaria.

L'articolo 6 del decreto costituisce, pertanto, un attacco strutturale alla natura delle AOU e alla qualità dell'intero sistema della formazione medico-sanitaria. La sanitarizzazione indebolisce le Università, deresponsabilizza le Regioni, danneggia gli studenti, gli specializzandi e, in ultima istanza, i cittadini.

Difendere i Policlinici Universitari significa, quindi, difendere la qualità della formazione medica, la ricerca scientifica e il diritto alla salute integrato con la conoscenza.

Ciò premesso rileviamo, anche nella lettura della relazione al disegno legge, come non siano indicati i motivi di necessità e urgenza che giustificano la disposizione nel decreto-legge oggetto di conversione.

Dal canto nostro, anche per tutte le precedenti argomentazioni non individuamo di certo una motivazione di urgenza e necessità da una *"più semplice gestione del personale"* o nella riduzione dei contenziosi, sconfessata, tra l'altro, dalle schede di lettura dei servizi studi delle camere. Quest'ultimi, infatti, sollecitano: *"l'opportunità di chiarire, anche al fine di evitare ipotesi di contenzioso interpretativo, se il cambiamento di inquadramento contrattuale riguardi esclusivamente il personale assunto successivamente alla data di entrare in vigore del presente decreto"*. E ancora su altro fronte nella nota di lettura del Senato: *"si osserva che esso dispone la conservazione del contratto del comparto istruzione e ricerca per il personale non dirigenziale già assunto dalle Università e che operi in convenzione presso le aziende di cui al comma 1, senza chiarire l'inquadramento del personale già assunto direttamente dalle predette aziende e non dalle Università. Sul punto, andrebbero fornite rassicurazioni sul fatto che la disposizione non sia suscettibile di generare contenziosi, dal momento che potrebbe determinare, a parità di qualifica ed anzianità di personale appartenente alla medesima Amministrazione, una differenziazione di trattamenti giuridici e economici"*.

Per tutti questi motivi chiediamo:

- il ritiro dell'articolo 6 in sede di conversione del decreto-legge;
- l'apertura urgente di un tavolo tecnico permanente tra MUR, Ministero della Salute e parti sociali, per una riforma organica e condivisa volta ad attuare e definire il modello unico di azienda ospedaliero – universitaria;
- il ripristino della legalità contrattuale e della centralità della funzione universitaria nei Policlinici.